

STATUTO

ADMO REGIONE SICILIA O.D.V.

approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci del 14 giugno 2021

(in adeguamento al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo Settore)

ART. 1 – COSTITUZIONE

È costituita l'Associazione denominata **"Associazione Donatori Midollo Osseo e Cellule Staminali Emopoietiche della Regione Sicilia - Organizzazione di Volontariato"**, più brevemente denominata **"ADMO REGIONE SICILIA - O.d.V."**, con sede legale in Palermo (Italia) in via Trabucco n. 180, presso il P.O. "V. Cervello" dell'A.O.O.R. "Villa Sofia-Cervello".

Il trasferimento dell'indirizzo della Sede nello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma soltanto l'obbligo di comunicazione alle Autorità competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 – PRINCIPI E ATTIVITÀ

"ADMO REGIONE SICILIA - O.d.V." è costituita e organizzata in forma di "Organizzazione di Volontariato" ai sensi dell'art. 32 e segg. del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), per lo svolgimento prevalente in favore di terzi di una o più attività di cui all'art. 3, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei Volontari associati.

Si inserisce nel quadro degli Enti del Terzo Settore come Organizzazione di Volontariato, il cui acronimo è "O.d.V.", prevista dall'art. 4.1. del CTS.

Alla data di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) la denominazione sociale sarà integrata con la locuzione **Ente del Terzo Settore** o con l'acronimo **ETS**, senza ricorrere ad alcuna variazione statutaria.

L'Associazione è costituita senza scopo di lucro, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività d'interesse generale prevalentemente in favore di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

È un'Associazione libera, indipendente e si ispira ai principi di democraticità e gratuità. Non ammette alcuna discriminazione di genere, razza, lingua, nazionalità, religione e ideologia politica.

ART. 3 – FINALITÀ

L'Associazione si prefigge di raggiungere le seguenti finalità, avvalendosi in modo prevalente dell'attività svolta dai propri associati:

- Reclutare il maggior numero di potenziali donatori da inserire nel Registro Italiano dei Donatori di Midollo Osseo e/o Cellule Staminali Emopoietiche (IBMDR);
- Svolgere attività di sensibilizzazione presso la popolazione per diffondere la conoscenza delle problematiche inerenti alla donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche;
- Collaborare con i Poli di Reclutamento (PR) ed i Centri di Tipizzazione Tissutale (CD) regionali, per

agevolare le loro attività di tipizzazione;

- Collaborare con il Registro Regionale (RR) ed il Registro Italiano (IBMDR) dei Donatori di Midollo Osseo per l'inserimento dei potenziali Donatori nei loro registri;
- Collaborare con i Centri Trapianti di Midollo Osseo (TMO), e con le U.O.C. di Medicina Trasfusionale delle strutture sanitarie;
- Supportare i Soci Donatori che si rivelino compatibili con pazienti in attesa di trapianto;
- Stimolare e favorire la ricerca nel settore delle malattie connesse al trapianto di Midollo Osseo e Cellule Staminali Emopoietiche;
- Promuovere iniziative, sia sotto il profilo culturale, sociale e legislativo atte a favorire la realizzazione degli scopi;
- Favorire i contatti con analoghe associazioni italiane ed estere, allo scopo di coordinare azioni di interesse comune;
- Promuovere la costituzione di Presidi territoriali in Sicilia, chiamati Sezioni, su richiesta di gruppi di Associati che vogliano svolgere attività di volontariato per perseguire le medesime finalità di ADMO REGIONE SICILIA - O.D.V., in osservanza del presente Statuto;
- Svolgere attività di "raccolta fondi" al fine di finanziare le attività di interesse generale, anche sotto forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico attraverso la cessione di beni di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione per il raggiungimento delle predette finalità eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore, di seguito elencate:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

ART. 4 – DIVIETI E OBBLIGHI

4.1 - DIVIETI

- Nell'ambito delle attività di cui all'art. 3, l'Associazione esclude il perseguimento di qualsiasi scopo di lucro.
- Coerentemente, è fatto espresso divieto di distribuire ai Soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

- L'Associazione deve impegnare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- Le attività di cui sopra sono svolte per l'Associazione, prevalentemente ed in maniera determinante, dai Soci e dai Volontari.
- L'attività dei Soci e dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari dell'attività svolta.
- Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente, da lavoro autonomo o da prestazione occasionale è incompatibile con la qualifica di Socio.
- Sono vietate attività diverse da quelle elencate nel precedente art. 3, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

4.2 - OBBLIGHI

Lo Statuto ed i Regolamenti di **"ADMO REGIONE SICILIA - O.d.V."**, nonché l'attività svolta, non devono essere in alcun modo in contrasto con lo Statuto ed i Regolamenti di ADMO FEDERAZIONE ITALIANA (A.F.I.).

Nell'ambito della propria attività l'Associazione ha l'obbligo:

- di devolvere il proprio patrimonio, in caso di scioglimento, ad altre O.d.V. aventi finalità analoghe, con fini di pubblica utilità;
- di redigere il Bilancio Consuntivo annuale;
- di redigere il Bilancio Sociale annuale, ove ne ricorrano i presupposti di legge;
- di garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo, senza limiti temporali e con diritto di voto per tutti i soci di maggiore età;
- di utilizzare nella denominazione ed in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo "O.d.V.".

ART. 5 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili acquisiti dall'Associazione, utili al potenziamento dell'attività;
- da eventuali ricavi, proventi ed entrate comunque denominate;
- da donazioni, lasciti testamentari, rendite patrimoniali e da quant'altro pervenga all'Associazione per atto di liberalità di terzi al fine di incrementare l'attività, che dovranno essere accettati dal consiglio Direttivo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o scioglimento del rapporto associativo.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere gli investimenti del Patrimonio.

ART. 6 – ENTRATE E PROVENTI

Per lo svolgimento della propria attività l'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie da:

- redditi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi liberali di Enti pubblici, Enti privati e persone fisiche;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- contributi economici elargiti dai Sostenitori;
- proventi delle raccolte fondi su tutto il territorio siciliano;
- proventi derivanti da Convenzioni con la Pubblica Amministrazione.

Tutte le risorse economiche sono destinate alla realizzazione dei fini istituzionali.

ART. 7 – ASSOCIATI

Poiché l'attività dell'Associazione è svolta in modo prevalente attraverso l'attività di volontariato dei propri associati, possono diventare soci tutti coloro che condividono gli scopi istituzionali dell'Associazione e collaborano volontariamente per il raggiungimento degli stessi.

Fanno parte dell'Associazione:

- a) i Soci Fondatori;
- b) i Soci Donatori;
- c) i Soci Onorari;
- d) i Soci Volontari.

La qualifica di Socio non è trasmissibile.

Tutti i Soci svolgono qualsiasi attività a titolo gratuito.

7.1 - Soci Fondatori

I soci Fondatori sono coloro che hanno aderito alla costituzione dell'Associazione.

7.2 - Soci Donatori

I soci Donatori sono coloro che hanno fatto richiesta d'inserimento nel Registro Italiano Donatori Midollo Osseo (IBMDR), e che hanno sottoscritto contestualmente un apposito modulo di adesione all'Associazione.

I Soci Donatori che donano effettivamente si impegnano a mantenere l'anonimato e a non richiedere alcun compenso per la loro donazione.

Essi possono richiedere di diventare Soci Volontari.

7.3 - Soci Onorari

I soci Onorari sono coloro che sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo in quanto si sono resi benemeriti dell'Associazione attraverso donazioni e legati o che si sono prodigati in modo particolare per la diffusione dei principi associativi o che abbiano svolto attività particolarmente significativa per la vita dell'Associazione.

I Soci Onorari non hanno diritto di voto.

7.4 – Soci Volontari

I soci Volontari sono coloro che, in base agli artt. 17 e 19 del Codice del Terzo Settore, per loro libera scelta ed in modo personale, spontaneo, in modo gratuito, senza scopo di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà, svolgono la loro attività in favore della comunità tramite l'Associazione (ETS), poiché ne condividono i principi e le finalità.

Il Volontario è una persona fisica.

La qualifica di Volontario è incompatibile con un rapporto di lavoro retribuito, in qualsiasi forma esso si espliciti.

Il Volontario può svolgere la sua attività, in modo **occasionale** o **non occasionale**.

Il Volontario **occasionale non può essere Socio**, può collaborare con tutti gli altri Volontari e i componenti degli Organi sociali.

Il Volontario **non occasionale deve essere Socio**.

I Soci Volontari sono iscritti in un apposito "Registro dei Volontari", istituito ai sensi dell'art. 15 del CTS, che dovrà contenere i seguenti dati identificativi: cognome e nome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, recapito telefonico e data di inizio e fine dell'attività svolta.

I Soci Volontari iscritti nel "Registro dei Volontari", vengono assicurati dall'Associazione contro gli *infortuni e le malattie* connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la *responsabilità civile verso terzi*.

Il "Registro dei Volontari" deve essere redatto in forma cartacea, numerato progressivamente in ogni pagina, bollato in ogni foglio e vidimato da un pubblico ufficiale.

Il socio Volontario per lo svolgimento della sua attività non può percepire alcun compenso, né dall'Associazione né dal beneficiario.

Ai Soci Volontari possono essere rimborsate soltanto le spese vive sostenute per l'attività svolta, debitamente documentate e comunque entro i limiti annualmente stabiliti dall'Assemblea Generale. Non può essere rimborsata, in modo forfettario, nessun'altra spesa.

Il socio Volontario deve presentare una domanda scritta di adesione, compilata su di un apposito modulo cartaceo, da far pervenire al Consiglio Direttivo, che ne deciderà l'ammissione.

In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo deve motivarne la decisione e dare comunicazione all'interessato, il quale può entro 60 giorni dalla comunicazione chiedere che sull'istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea Generale dei Soci, in occasione della successiva convocazione.

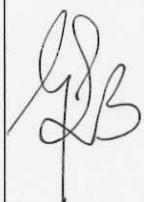
Potranno fare richiesta d'ammissione durante tutto l'anno solare e cominciare a svolgere l'attività dopo la formale comunicazione dell'accettazione da parte del Consiglio Direttivo e l'iscrizione nel "Registro dei Volontari".

I Soci iscritti nel "Registro dei Volontari" potranno esercitare il diritto di voto soltanto dopo un mese dall'iscrizione.

7.5 - DIRITTI DEI SOCI

Ogni Socio ha il diritto di:

- contribuire personalmente e spontaneamente alle attività svolte dall'Associazione;
- essere informati sullo sviluppo dei programmi nazionali ed internazionali riguardanti la donazione di midollo osseo e/o cellule staminali emopoietiche;
- partecipare alle Assemblee Generali dell'Associazione con piena libertà di espressione e parità di



diritti;

- eleggere e di essere eletto alle cariche sociali;
- esaminare i libri sociali e tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta da presentare al Presidente dell'Organo sociale. Tale richiesta deve essere evasa entro 30 giorni dalla presentazione.

7.6 - DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno il dovere, e si assumono l'impegno, di non compiere attività in contrasto con:

- l'Atto Costitutivo;
- il presente Statuto;
- i Regolamenti interni;
- il Codice Etico;
- le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo;
- le deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale dei Soci.
- lo Statuto di ADMO Federazione Italiana;

7.7 - PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO

La qualifica di SOCIO si perde per:

- decesso;
- recesso;
- esclusione o decadenza.

In caso di **decesso** la comunicazione per la revoca del Socio deve pervenire in forma scritta, a cura del Responsabile della Sezione di appartenenza.

Il **recesso** da parte del Socio deve essere comunicato al Consiglio Direttivo in forma scritta, almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso, e decorre dal 1° giorno dell'anno successivo

L'**esclusione** del Socio è deliberata dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, qualora il Socio stesso venga meno agli impegni assunti o non ottemperi ai doveri di cui all'art. 7.6 del presente Statuto, ovvero mantengano un comportamento che arrechi danno materiale o morale all'Associazione.

ART. 8 - SOSTENITORI

Sono **Sostenitori** tutti coloro che, condividendo le finalità e gli scopi dell'Associazione, apportano un contributo economico, libero e volontario, da utilizzare nello svolgimento dell'attività associativa.

I Sostenitori possono essere persone fisiche, persone giuridiche o Enti pubblici e privati.

I Sostenitori non sono Soci.

I Sostenitori hanno il diritto di essere informati sull'attività svolta dall'Associazione con tutti i mezzi di comunicazione disponibili per potere partecipare alle iniziative alle quali sono interessati.

L'Associazione deve tenere un "Registro dei Sostenitori", con i seguenti dati: i dati anagrafici, la data e l'ammontare dei contributi economici apportati, l'elenco delle attività di loro interesse.

ESB

Ch

RP

ART. 9 – ORGANI SOCIALI

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'ASSEMBLEA GENERALE;
- b) il CONSIGLIO DIRETTIVO;
- c) il COMITATO SCIENTIFICO;
- d) l'ORGANO DI CONTROLLO

Le cariche all'interno degli organi sociali vengono attribuite dai componenti del rispettivo organo. La partecipazione ai suddetti organi e le cariche assunte all'interno degli stessi sono a titolo gratuito.

ART. 10 – ASSEMBLEA GENERALE

L'ASSEMBLEA GENERALE è composta da tutti gli Associati aventi diritto.

Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni Associato non può ricevere più di una delega.

I Soci Onorari non hanno diritto di voto.

I Soci Volontari hanno diritto di voto dopo un mese dalla data d'iscrizione nel "Registro dei Volontari".

È validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati.

È validamente costituita in seconda convocazione, **che non può avvenire nello stesso giorno fissato per la prima**, qualunque sia il numero degli Associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo in carica.

Nomina, su proposta del Presidente, un Segretario per la redazione del verbale.

I verbali di Assemblea devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente.

È possibile convocare l'Assemblea anche in via telematica, in ottemperanza alla normativa vigente, purché sia possibile verificare l'identità dei partecipanti e dei votanti, che dovranno necessariamente votare con la modalità palese.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno, nonché ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno 1/10 degli Associati o 1/3 del Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno e ne facciano richiesta scritta.

La convocazione deve essere notificata agli Associati con almeno 15 giorni di anticipo, con i seguenti mezzi:

- tramite annuncio sugli organi di informazione interni e/o esterni all'Associazione (notiziari, siti web o altri social media);
- a mezzo degli organi di stampa nazionali, regionali e/o locali;
- tramite posta elettronica, laddove comunicata dai soci, o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento;
- a mezzo di affissione presso la Sede legale dell'Associazione e presso le sedi dei Presidi territoriali.

Nelle deliberazioni di approvazione dei Bilanci, ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo non possono votare.

L'Assemblea si riunisce in seduta Ordinaria o Straordinaria.

10.1 ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

L'Assemblea Generale Ordinaria ha il compito di:

- approvare il Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente ed Bilancio Preventivo dell'esercizio in corso, entro il mese di aprile di ogni anno;
- Approvare il Bilancio Sociale dell'esercizio precedente, se è redatto;
- stabilire il numero dei membri che compongono il Consiglio Direttivo, che non può essere inferiore a 7 o superiore a 13;
- eleggere i Consiglieri del Consiglio Direttivo;
- stabilire se l'Organo di Controllo deve essere il Collegio dei Sindaci o il Collegio dei Revisori dei Conti;
- stabilire se l'Organo di Controllo deve essere monocratico o collegiale;
- eleggere i membri dell'Organo di Controllo, anche fra coloro che non sono Soci dell'Associazione;
- deliberare l'esclusione e la decadenza dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo;
- deliberare su ogni questione che riguarda le finalità dell'Associazione ad essa riservata dalle norme vigenti o dal presente Statuto.
- determinare il tetto massimo annuale di rimborso per le spese vive sostenute dai Soci Volontari nell'espletamento dell'attività svolta;

Le delibere dell'Assemblea Generale Ordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei presenti con votazione palese o segreta se richiesta da almeno 1/5 dei votanti e non si sia stata convocata in via telematica.

10.2 - ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

L'Assemblea Generale Straordinaria ha il compito di deliberare:

- a) sulle modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo;
- b) su qualsiasi argomento che, per la sua importanza, possa modificare gli scopi dell'Associazione;
- c) sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio risultante, conclusa la fase di liquidazione;
- d) su qualsiasi argomento di competenza dell'Assemblea Ordinaria, ove necessario.

Per le deliberazioni di cui al comma b) occorre il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti, ove necessario. Per le deliberazioni di cui al comma c) occorre il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto al voto. Nel caso tale quorum non fosse raggiunto in prima convocazione si procederà ad una seconda convocazione e così analogamente ad una terza ed ultima convocazione; qualora nemmeno in terza convocazione fosse possibile ottenere il quorum dei $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto al voto, sarà possibile deliberare lo scioglimento con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei Soci presenti.

ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 - COMPOSIZIONE

I Componenti del Consiglio direttivo sono eletti dall'Assemblea Generale fra tutti gli Associati aventi diritto.

Il Consiglio Direttivo è costituito dal numero di membri stabilito dall'Assemblea Generale.

È presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente.

In assenza di entrambi sarà presieduto dal Consigliere più anziano d'età.

Il Consiglio Direttivo si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, sempreché il Presidente possa:

- accertarsi dell'identità degli intervenuti;
- garantire il buon funzionamento della riunione;
- permettere a tutti gli intervenuti di prender parte alle discussioni;
- regolare lo svolgimento delle votazioni;
- accertarsi che il Segretario verbalizzante abbia una buona percezione degli eventi da verbalizzare;

Il primo Consiglio Direttivo, riunitosi dopo l'Assemblea elettiva, è presieduto dal Consigliere più anziano d'età e nomina tra i Consiglieri eletti:

- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere.

Ciascuna delle cariche risulterà eletta alla prima o alla seconda votazione, se avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti;

Ciascuna delle cariche risulterà eletta alla terza votazione, eventualmente resa necessaria dall'insuccesso delle due precedenti, se avrà ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

In caso di parità fra due o più candidati, risulterà eletto il Consigliere più anziano d'età.

Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito nessun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Vige l'obbligo di comunicare al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) i dati anagrafici dei Consiglieri eletti con le relative cariche.

11.2 - DURATA IN CARICA

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Esso si riunisce almeno tre volte l'anno, con frequenza regolare, ogni volta che il Presidente o $\frac{1}{3}$ dei Consiglieri lo ritengano necessario.

È convocato mediante comunicazione scritta inviata a mezzo e-mail o altro mezzo che garantisca l'avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima della riunione.

In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore.

La convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora della riunione.

Il Consiglio Direttivo è legalmente costituito se è presente la maggioranza assoluta dei membri che

lo compongono.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide se votate dalla maggioranza dei presenti.

11.3 - COMPITI

Il Consiglio Direttivo detiene i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

I suoi compiti sono:

- Convocare l'Assemblea Generale dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, almeno dopo 30 giorni dall'ultimo Consiglio Direttivo;
- Eseguire le delibere delle Assemblee;
- Nominare i Delegati al Consiglio Nazionale dell'A.F.I. (ADMO Federazione Italiana);
- Approvare i Regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
- Definire le linee programmatiche e le conseguenti attività dell'Associazione;
- Amministrare il Patrimonio;
- Prendere atto, entro il 31 marzo, della bozza del Bilancio Consuntivo dell'anno precedente da sottoporre all'Assemblea Generale per l'approvazione entro il 30 aprile, corredata dalla relazione dell'Organo di Controllo;
- Prendere atto, entro il 31 marzo, della bozza del Bilancio Preventivo dell'anno in corso;
- Predisporre il Bilancio Sociale o la Relazione morale a cura del Presidente;
- Curare che vengano realizzate le finalità sociali;
- Provvedere, in generale, a tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria che non spettano all'Assemblea dei Soci;
- Accettare le domande d'iscrizione dei nuovi Soci Volontari;
- Motivare la non accettazione delle domande di iscrizione dei nuovi Soci Volontari;
- Motivare l'esclusione dei Soci per i casi previsti all'art. 7.6;
- Pronunciarsi sulla decadenza dei Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive;
- Documentare eventuali attività diverse, di carattere secondario e strumentale, eventualmente svolte e documentate nel Bilancio d'esercizio.
- Depositare al RUNTS entro il 30 giugno il Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente, approvato dall'Assemblea dei Soci.

11.4 - IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo è nominato dal Consiglio Direttivo.

Dura in carica tre anni e può essere rieletto per un massimo di due mandati consecutivi.

Sono compiti del Presidente:

- La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio;
- Convoca e presiede il Consiglio Direttivo
- Convoca e presiede l'Assemblea Generale e ne coordina i lavori;
- Coordina l'attività dell'Associazione;
- Nei casi di necessità adotta provvedimenti d'urgenza, salvo la loro ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile;
- Redige annualmente il Bilancio Sociale o la Relazione morale e programmatica da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione in Assemblea Generale;

In sua assenza viene sostituito dal Vice Presidente.

11.5 - IL VICE PRESIDENTE

Ha il compito di sostituire il Presidente, assumendone tutte le funzioni nei casi di sua assenza. Nell'eventualità di dimissioni, decadenza o revoca del Presidente stesso, convoca il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente, dopo eventuale reintegro del numero dei Consiglieri.

11.6 - IL TESORIERE

È responsabile della tenuta della gestione contabile e amministrativa.

Predisporre, dal punto di vista contabile, l'elaborazione annuale del Bilancio Consuntivo e del Bilancio Preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo per la presa d'atto, e da trasmettere all'organo di Controllo per il prescritto parere ai fini dell'approvazione dell'Assemblea Generale. Effettua le relative verifiche periodiche e controlla la puntuale tenuta dei libri contabili.

11.7 - IL SEGRETARIO

Ha il compito di redigere i verbali del Consiglio Direttivo e li sottoscrive unitamente al Presidente. È responsabile della loro tenuta e conservazione.

11.8 - DECADENZA o REVOCA

a) In caso di dimissioni, decadenza o revoca di un membro del Consiglio Direttivo, anche se investito di una carica, subentra il primo dei Consiglieri non eletti dall'Assemblea; in caso di parità dei voti subentra il Consigliere più anziano d'età; nella impossibilità di reintegrare il numero dei Consiglieri si procederà a nuove elezioni da parte dell'Assemblea Generale, opportunamente convocata.

b) In caso di dimissioni, decadenza o revoca di un membro del Consiglio Direttivo soltanto dalla carica di Presidente, Vice presidente, Segretario o Tesoriere, si procederà ad una nuova nomina. I nuovi nominati rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.

ART. 12 – COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è un Organo consultivo che viene eletto ogni tre anni.

È costituito da dieci membri eletti dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può richiedere ad esso pareri su questioni d'interesse scientifico inerenti alle problematiche relative alla donazione di midollo osseo e/o Cellule Staminali Emopoietiche.

12.1 - COMPOSIZIONE

I suoi membri sono scelti fra i Direttori e/o Responsabili pro-tempore delle seguenti strutture sanitarie siciliane:

- Centro Regionale Trapianti;
- Centri Donatori di midollo osseo;
- Centri Trapianti di midollo osseo;
- Centri di Medicina Trasfusionale, individuati come Poli di Reclutamento;
- Banca del Sangue Cordonale;

L'elenco delle strutture sanitarie di cui sopra, con i relativi nominativi dei responsabili pro-

tempore, deve essere inviato ai Consiglieri prima della riunione per la loro elezione.

Ciascuna struttura sanitaria può essere riconfermata a far parte del Comitato.

I membri del Comitato Scientifico possono essere invitati a partecipare alle iniziative inerenti alla organizzazione di corsi, seminari, convegni ed eventi la cui finalità è l'informazione e la sensibilizzazione in materia di donazione di midollo osseo e/o CSE.

Un rappresentante designato dal Comitato Scientifico ha il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

I membri del Comitato Scientifico possono divenire Soci Volontari.

12.2 - COMPITI

I compiti del Comitato Scientifico sono:

- a) Definire i protocolli scientifici dell'Associazione;
- b) Sostenere, collaborare ed affiancare il Consiglio Direttivo ed i Soci Volontari, nelle manifestazioni che hanno come finalità, oltreché l'informazione e la sensibilizzazione, il reclutamento di nuovi potenziali donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche;
- c) Nominare al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente;
- d) Dotarsi di un Regolamento interno;
- e) Riunirsi almeno una volta l'anno, con la presenza del Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- f) Designare il componente che potrà partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
- g) Tenere il Registro dei Verbali delle riunioni.

ART. 13 – L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, così come previsto dall'Assemblea dei Soci, ha le seguenti competenze:

- verificare la gestione contabile;
- verificare la consistenza della cassa;
- verificare il riscontro tra le scritture contabili e la normativa in vigore.
- redigere la relazione annuale sui bilanci da sottoporre all'Assemblea Generale dei Soci.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra persone esperte ma non necessariamente professionisti del settore economico, fiscale e giuridico.

I Componenti non possono essere membri del Consiglio Direttivo.

Possono partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza alcun diritto di voto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'attività dell'Organo di Controllo deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dell'Organo medesimo, contenente anche le relazioni ai bilanci annuali.

In caso di decadenza, dimissioni o revoca di un membro dell'Organo di Controllo subentra il primo dei non eletti e a parità di voti subentra il più anziano d'età.

In caso di impossibilità a reintegrare il numero si provvede a nuove elezioni da parte dell'Assemblea Generale, opportunamente convocata.

Art. 14 – PRESIDI TERRITORIALI

Su richiesta di gruppi di Soci, non inferiore a cinque, possono costituirsi presidi territoriali, chiamati in breve Sezioni ADMO. La richiesta di costituzione, dopo l'accettazione del Presidente, sarà deliberata dal Consiglio Direttivo.

Le Sezioni ADMO dovranno osservare, per la costituzione e per il loro funzionamento, le disposizioni dello Statuto e del Regolamento vigenti.

Art. 15 – GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

L'Associazione può assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di ricorrere a prestazioni occasionali, necessari al suo regolare funzionamento ed in base alle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea.

Art. 16 - BILANCIO D'ESERCIZIO

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo, entro il mese di marzo di ciascun anno, prende atto del Bilancio Consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile.

Il Consiglio Direttivo entro il mese di novembre di ciascun anno redige il Bilancio Preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale, salve le eccezioni previste dalla legge.

Art. 17 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

L'Assemblea delibera, altresì, sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, come segue:

- Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, c. 1 del CTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri ETS o. in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del CTS.

Art. 18 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, ed in particolare la Legge del 6 giugno 2016 n. 106 ed il D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Palermo, 14 giugno 2021